

Rep. n. _____

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)

**CONTRATTO DI COMODATO DI USO GRATUITO DI UN
LOCALE IN FRAZ. ROMITA, NEL COMUNE DI
TAVARNELLE VAL DI PESA.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____
nella residenza municipale di Tavarnelle Val di Pesa, sita in Piazza
Matteotti n° 39, con la presente scrittura privata a valere ad ogni
effetto di legge quale atto pubblico, tra:

- DOTT. ENRICO VIVIANO, nato a Genova il 17.05.1966, il quale
interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Direttore pro tempore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero di Firenze (previsto dall'art. 21 della Legge 20.05.1985 n. 22),
costituito con Decreto del Cardinale Arcivescovo Silvano Piovarelli in
data 25.10.1985, con sede a Firenze, Piazza San Giovanni n. 3 (C.F.
94015260485) e domiciliato per la carica presso la sede, per brevità di
seguito denominato: Comodante;

e

- P.E. BENINATI NINO RENATO, nato a Camporeale (PA) il
16.09.1958, dipendente comunale, domiciliato per la carica presso la
sede municipale in Piazza Matteotti n. 39, il quale dichiara di
intervenire a quest'atto non in proprio, ma esclusivamente in nome ,
per conto e nell'interesse del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, (C.F.
01216860484), giusta delibera di giunta municipale del ____ 2016 n.
____ che, ai sensi del decreto sindacale n. 6/AS del 30.09.2016, e del
vigente regolamento di Organizzazione, rappresenta nella sua qualità
di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per brevità di seguito
denominato: Comodatario;

PREMESSO

- che l'Istituto Diocesano è proprietario di un locale sito in località Romita, all'interno del complesso della fraz. medesima, dell'estensione complessiva di mq. 105 catastali., identificato al N.C.E.U. al Fg. 7 part. 81 sub. 500 cat. B/7 R.C. € 1.053,57;

Gli spazi esterni e l'eventuale utilizzo della Chiesa saranno regolati da una scrittura privata a parte.

- che l'Istituto Diocesano già da tempo non utilizza il locale in questione, mentre la comunità della fraz. Romita è priva di un luogo ove riunirsi e da utilizzare per tenervi iniziative di interesse sociale, civile, culturale e di promozione del territorio;

- che l'Istituto Diocesano ha dato la propria disponibilità a concedere il locale in comodato d'uso gratuito per una durata di 9 (nove) anni, a condizione che il Comune di Tavarnelle V.P. assuma l'impegno di provvedere alla manutenzione ordinaria del locale ed al pagamento di tutte le spese derivanti dalle utenze;

- che con delibera della Giunta Comunale n. ____ del _____.2016 si è deliberato di prendere in comodato l'area individuata e si è stabilito altresì che, una volta entrati in possesso del locale, questa Amministrazione provvederà alla realizzazione di un servizio igienico, dal momento che il locale ne risulta sprovvisto;

- che con determinazione del Responsabile dei Servizio Lavori Pubblici n. ____ del _____.2016 veniva approvato lo schema del presente contratto e la relativa planimetria (allegato sub. B);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) La premessa narrativa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2) L'Istituto Diocesano, come rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Tavarnelle V.P., come rappresentato, che a tale titolo accetta, il locale situato nella frazione Romita, all'interno del complesso, dell'estensione complessiva di mq. 105 catastali.

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati di suo gradimento, adatti all'uso specificato in premessa e di riceverli in buono stato di manutenzione e si impegna, fin da ora, a riconsegnare, al termine del comodato d'uso, l'immobile nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, salva la realizzazione di un servizio igienico come da premessa e salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione che necessiti delle relative Autorizzazioni non potrà essere fatta dal Comodatario senza il previo consenso scritto del Comodante. Tutto quanto il Comodatario facesse in divieto e/o difformità di quanto sopra, verrà comunque acquisito dal proprietario senza oneri, né spese, né rimborsi, salvo il diritto dello stesso di ottenere, a richiesta, il ripristino a spese e danno del Comodatario

Art. 3) Il presente contratto ha la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente, a decorrere dal 01.03.2017 al 28.02.2026.

Qualora prima della scadenza sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno al comodante, questi può esigere la restituzione immediata del locale.

Il comodatario potrà inoltre restituire il locale, anche prima della scadenza, qualora per qualsiasi ragione il medesimo non venga più utilizzato dandone preavviso scritto almeno sei mesi prima.

Art. 4) Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali con la

diligenza del buon padre di famiglia; è fatto inoltre obbligo di segnalare immediatamente al comodante l'eventuale deterioramento o cattivo funzionamento di impianti e/o suppellettili messi a disposizione del comodatario.

Art. 5) Le parti pattuiscono, a titolo di onere del comodatario e ferma restando la gratuità dell'attribuzione in comodato:

- l'obbligo di sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per rendere e mantenere il locale idoneo all'uso per il quale viene consegnato;
- il comodatario sarà tenuto al rimborso delle imposte e tributi di pertinenza di quanto oggetto del presente atto nonché al pagamento di tutte le utenze.

In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del comodatario, il comodante avrà diritto di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione al comodatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito del recesso il comodatario dovrà restituire l'immobile immediatamente.

Art. 6) A titolo di onere straordinario, il comodatario, una volta entrato in possesso del locale, dovrà realizzare all'interno dell'immobile ove si trova in locale in oggetto, un servizio igienico con i relativi impianti e allacciamenti in conformità all'Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza di Firenze n. 10195 del 31.05.2016 entro dodici mesi a partire dal 01.02.2017.

Art. 7) Il comodatario non può destinare il locale ad altro uso diverso da quello stabilito nel presente contratto. E' vietato qualsiasi forma di utilizzo del bene in favore di soggetti terzi (sub-comodato e/o sub-locazione).

Art. 8) Nell'ambito delle attività che verranno organizzate, il Comodatario risponde nei confronti del Comodante di tutti i danni provocati per colpa all'immobile ed alle strutture e dovrà pertanto provvedere in tali casi alla rimessa in pristino e/o risarcimento del danno arrecato.

Art. 9) La registrazione del presente atto viene effettuata a cura ed a spese del comodatario.

Art. 10) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto disposto dagli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il foro competente è quello di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.